



COMUNE DI TERRA VECCHIA
Provincia di Cosenza

Ordinanza n. 6
Prot. n. 368

Del 02/05/2017

IL SINDACO

VISTA la propria precedente ordinanza n.7 del 03.05.2016;
VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie;
VISTO l'art. 48 del regolamento comunale di polizia rurale e gestione del territorio;
VISTO l'art. 96/ter del regolamento comunale di polizia rurale e gestione del territorio;
VISTO l'articolo 29 del vigente Codice della Strada;
VISTO l'art. 25 del vigente Statuto Comunale;

RITENUTA la necessità di intervenire per evidenti motivi igienico-sanitari e per scongiurare pericoli d'incendi, stante l'oramai prossima stagione estiva, nonché per garantire la massima sicurezza agli utenti della strada;

ORDINA

TUTTI gli orti, gli spiazzi, le aree ed ogni altra pertinenza dei fabbricati, devono essere puliti e sgombrati da erba, rovi, sterpaglie, rifiuti ed altro materiale secco e/o infiammabile, entro la data **del 30 GIUGNO 2017** a cura dei proprietari e dei detentori a qualunque titolo;

TUTTI i proprietari o detentori a qualunque titolo di terreni confinanti con le strade urbane ed extra urbane hanno l'obbligo, entro il **30 GIUGNO 2017**, a potare i cespugli, le siepi e gli alberi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie;

ENTRO la stessa data del **30 GIUGNO 2017**, nel centro urbano così come nelle campagne, i pali e le recinzioni di orti, spiazzi, terreni, che protendono verso il ciglio stradale dovranno essere raddrizzati a cura dei proprietari o detentori a qualunque titolo;

AVVERTE che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la

sanzione amministrativa dell'importo variabile da € 25,00 a € 500,00 così come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs 267/2000). In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981 e successive modifiche e integrazioni;

Che i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico degli inadempienti, qualora gli obbligati non provvedano entro il termine fissato;

E' FATTO OBBLIGO a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza;

CONTRO la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6/12/1971 n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (DPR 24/11/1971, n. 1199).

LA propria precedente ordinanza n. 7 del 03.05.2016 è revocata.



IL SINDACO
(Mauro SANTORO)